

Il giudizio "senza modifica"

Il giudizio **senza modifica** viene espresso quando il revisore conclude che gli eventuali errori identificati durante il processo di revisione, singolarmente o nel loro insieme, **non siano tali da influenzare le decisioni degli utilizzatori del bilancio, e pertanto non richiedano di essere menzionati nella relazione, modificando il giudizio**

Conclusioni del revisore	Tipologia di modifica
OK raccolta elementi probativi sufficienti e appropriati Identificazione di errori significativi ma non pervasivi	Giudizio con rilievi per deviazione dalle norme di redazione del bilancio
Mancata acquisizione di elementi probativi sufficienti e appropriati (i possibili effetti sul bilancio ⇒ significativi ma non pervasivi)	Giudizio con rilievi per limitazioni alle procedure di revisione
OK raccolta elementi probativi sufficienti e appropriati Identificazione di errori significativi e pervasivi	Giudizio negativo
Mancata acquisizione di elementi probativi sufficienti e appropriati (i possibili effetti sul bilancio ⇒ significativi e pervasivi)	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Il giudizio "con modifica"

Le situazioni indicate nella tabella possono naturalmente combinarsi tra loro. Ad esempio, una relazione può contenere un giudizio con modifica sia per **deviazioni** dalle norme di redazione del bilancio, sia per **limitazioni** alle procedure di revisione.

La tipologia di giudizio del bilancio dipende quindi dalla **significatività** e dalla **pervasività**:

- ⇒ degli effetti degli **errori identificati**
- ⇒ dei **possibili errori** in relazione ai quali **non** siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati.

La "significatività" nelle norme professionali

Le fonti:

- ⇒ **Principi contabili dell'OIC**
standard setter nazionale art.9bis DLgs38/2005
- ⇒ **IAS/IFRS**
opzione possibile post Legge 116/2014
- ⇒ **Principi di revisione ISA Italia**
Determina Rag. Gen. dello Stato del 23 dic 2014

La "significatività" nelle norme professionali

Gli **OIC** e gli **IAS/IFRS** introducono il concetto di "**significatività**", (noto nella prassi come "materialità"), che costituisce il **limite** entro il quale tali errori e difformità non hanno effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

Il concetto di significatività nella revisione è disciplinato dal **principio di revisione ISA Italia n°320** ("significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile")

dott. Piero Maccioni

35

La "significatività" e la "pervasività"

La significatività dipende dalla dimensione e dalla natura della voce in esame, da valutare nelle specifiche circostanze della sua potenziale **omissione** o **imprecisione**.

La significatività si riferisce non solo ad aspetti **quantitativi**, ad es. i saldi di bilancio, ma anche ad aspetti **qualitativi**, ad esempio l'informativa inclusa nella nota integrativa.

L'effetto è ritenuto **pervasivo** quando è tale da rendere il bilancio **nel suo complesso non veritiero e corretto**

dott. Piero Maccioni

36

La "significatività" nelle norme professionali

Possibilità di indurre in errore i destinatari dell'informazione in misura tale da modificare le loro decisioni economiche

In sintesi: un errore/omissione (e una **informazione**) è significativa quando è in grado di **influenzare** le decisioni economiche degli utilizzatori

dott. Piero Maccioni

37

I "rilievi" nelle norme professionali

➡ **deviazione** dall'applicazione di corretti principi contabili (non fornisce il "quadro fedele" dei conti annuali)



quando risulta **viziato** da errori e/o omissioni (quantitativi e/o **qualitativi**) considerati **significativi**

dott. Piero Maccioni

38

L'informativa di bilancio

- L'art. 2427 c.c. prevede una serie di informazioni che la **nota integrativa** deve obbligatoriamente contenere

Essendo parte integrante del bilancio d'esercizio, eventuali **vizi** riguardanti il contenuto informativo del documento danno luogo alle **stesse conseguenze** derivanti dai vizi contenuti nei prospetti contabili.

Deviazione dai principi contabili

A seguito della deviazione dall'applicazione di corretti principi contabili, il **rilievo** - che, ad esempio, verrà esposto dal revisore legale nella propria relazione - potrà derivare da:

- ⇒ **errori quantitativi**
- ⇒ **errori qualitativi**

GLI EFFETTI DEI RILIEVI

Art. 2434-bis, 2° comma c. c.: invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio

“La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il **soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi** spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale”

dott. Piero Maccioni

41

(adeguata informativa)

La **società A** detiene una piccola partecipazione nella **società B**.

Il sistema bancario concede un finanziamento alla **società B**, **solo a seguito del rilascio** di una garanzia fideiussoria da parte della **società A**; senza tale garanzia, la banca non avrebbe concesso il prestito alla **società B**.

Poiché la **soc. B** è stata ritenuta dal sistema bancario non dotata di un'autonoma capacità di credito, l'**informativa che deve essere fornita nella nota integrativa** della **società A** è connessa alla necessità di evidenziare l'esistenza di un **rischio potenziale** (obbligata in solido), qualora si verifichi il **default** della **società B**.

dott. Piero Maccioni

42

Il giudizio con rilievi

In presenza di un **giudizio con rilievi** per deviazione dalle norme di redazione del bilancio, tra il paragrafo che identifica la responsabilità del revisore e il paragrafo del giudizio professionale viene inserito un **paragrafo** intitolato "**Elementi alla base del giudizio con rilievi**" per **descrivere i fatti** che originano i **dissensi** del revisore rispetto ai criteri contabili adottati nella predisposizione del bilancio e agli errori nella loro applicazione, con la quantificazione degli **effetti** sul **patrimonio netto** e sul **risultato di periodo**.

dott. Piero Maccioni

43

Il giudizio con rilievi (deviazione PPCC #1)

Elementi alla base del giudizio con rilievi

La Società ha iscritto nell'esercizio **costi di ricerca e sviluppo** per un ammontare di € xxx. Tali costi sono relativi ad attività di ricerca generica e non possiedono i requisiti di diretta attinenza a specifici progetti per la realizzazione di prodotti o processi chiaramente definiti secondo quanto richiesto dal principio contabile OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali".

Conseguentemente, i valori di bilancio delle immobilizzazioni immateriali sono **sovrastimati** di € xxx, le quote di ammortamento sono sovrastimate di € xxx, e conseguentemente **il patrimonio netto e l'utile d'esercizio sono entrambi sovrastimati** di € xxx, al netto dell'effetto fiscale calcolato applicando le aliquote in vigore.

Giudizio con rilievi

A mio giudizio, **ad eccezione degli effetti** di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio con rilievi", il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di Abc Srl al 31 dicembre 201X e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

dott. Piero Maccioni

44

Il giudizio con rilievi (deviazione PPCC #2)

Carenze di informativa

- La Società **non ha evidenziato** - né nella nota integrativa né nella relazione sulla gestione - **i rapporti intrattenuti** nel corso dell'esercizio con società sottoposte al controllo da parte della stessa controllante (consociate). Tali rapporti sono stati significativi e, in alcuni casi, hanno comportato il conseguimento di plusvalenze interne; i principali sono i seguenti (...). L'evidenziazione dei rapporti con le consociate rappresenta una informazione richiesta dalle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio ed è da noi ritenuta essenziale per una completa comprensione del bilancio.
- La Società **non ha evidenziato** nella nota integrativa **la differenza fra la valutazione delle rimanenze** in base al metodo LIFO, adottato nella fattispecie, e il valore delle stesse in base ai costi correnti alla chiusura dell'esercizio. L'evidenziazione di tale differenza, molto rilevante in base alle nostre stime, è richiesta dalle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio e costituisce, a nostro avviso, **un elemento essenziale dell'informazione di bilancio che la Società non ha fornito.**

dott. Piero Maccioni

45

Il giudizio con rilievi (limitazione PPRR)

Anche nel caso di rilievi per limitazioni alle procedure di revisione, tra il paragrafo che identifica la responsabilità del revisore e il paragrafo del giudizio professionale viene inserito un paragrafo, intitolato "Elementi alla base del giudizio con rilievi", **per descrivere i fatti che originano tali limitazioni.**

A **differenza** però del giudizio con rilievi per deviazioni dalle norme di redazione del bilancio, in presenza di limitazioni alle procedure di revisione **non è in genere possibile quantificare i potenziali effetti sul bilancio**, in quanto non si è stati in grado di svolgere adeguate procedure di revisione e, pertanto, il giudizio con modifica indica esplicitamente che qualora si fossero svolte tutte le procedure richieste dai principi di revisione, **sarebbero potuti emergere ulteriori elementi rispetto a quelli indicati nella relazione.**

dott. Piero Maccioni

46

Il giudizio con rilievi (limitazione PPRR)

Elementi alla base del giudizio con rilievi

Non ho effettuato i necessari sondaggi relativamente al conteggio fisico delle rimanenze di magazzino al 31 dicembre 201X ammontanti a € ... migliaia, in quanto l'incarico di effettuare la revisione contabile del bilancio mi è stato conferito successivamente al 31 dicembre 201X e **non sono stato in grado di effettuare controlli alternativi al fine di accertare la correttezza delle quantità in giacenza a tale data, a causa della mancanza di un'attendibile contabilità di magazzino.**

Giudizio con rilievi

A mio giudizio, **ad eccezione dei possibili effetti** di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio con rilievi", il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di Abc Srl al 31 dicembre 201X e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

dott. Piero Maccioni

47

I richiami di informativa - ISA Italia 706

Il revisore include un paragrafo di richiamo di informativa se ritiene che vi siano **fatti di particolare importanza** indicati dalla società nella nota integrativa del bilancio che meritino di essere **portati all'attenzione** dei destinatari della relazione.

Il richiamo di informativa è sempre collocato successivamente al paragrafo del giudizio sul bilancio **al fine di distinguerlo in modo chiaro dai rilievi.**

CONSOB, 1° dic 1999 "Ove lo ritenga opportuno il revisore può esporre un richiamo d'informativa (o paragrafo d'enfasi), riportando le informazioni di particolare rilevanza che, **per quanto già esposte più diffusamente dagli amministratori nel bilancio**, meritino di essere richiamate all'attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso, rinviando, se del caso, a quanto detto dagli amministratori.

Es.: elementi d'**incertezza** non di gravità tale da rendere impossibile l'espressione di un giudizio, o di **cambiamento** dei criteri di valutazione, o di **norme civilistiche speciali che confliggono** con le norme generali sul bilancio.

dott. Piero Maccioni

48

I richiami di informativa - ISA Italia 706

In quali circostanze ?

- un'incertezza relativa all'**esito futuro** di un **contenzioso** di natura eccezionale;
- azioni da parte delle **autorità di vigilanza**;
- applicazione di **disposizioni normative** previste dal legislatore che abbiano un **effetto pervasivo** sul bilancio (*segue caso reale*);
- un grave evento che ha avuto o continui ad avere un **impatto significativo** sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Da notare che gli ISA Italia richiedono che nel paragrafo dei richiami di informativa vi sia una **attestazione esplicita** del revisore che il **giudizio sul bilancio non contiene rilievi** rispetto agli aspetti richiamati.

Questa precisazione è volta ad **evitare un uso improprio dei richiami di informativa come strumento "alternativo" ad un giudizio con rilievi**.

dott. Piero Maccioni

49

I richiami di informativa - ISA Italia 706

Operazioni straordinarie (fusione)

Richiamo l'attenzione sul paragrafo della nota integrativa che descrive gli effetti sul bilancio della fusione per incorporazione della Società Alfa SpA, perfezionata in data xxxx, con effetti civilistici e fiscali dal gennaio xxxx. Il mio giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto.

Situazioni di incertezza

Richiamo l'attenzione sulla nota x del bilancio che descrive l'incertezza relativa all'esito dell'azione legale intentata nei confronti della società da Il mio giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto.

Rivalutazione dei beni di impresa

A titolo di richiamo d'informativa si segnala che la Società ha rivalutato gli immobili di proprietà, ai sensi della legge n° _____. Gli effetti di tale rivalutazione sono evidenziati nella nota integrativa. Il mio giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto.

dott. Piero Maccioni

50

Il richiamo di informativa (adesione facoltativa a norme di legge)

GOAL ECONOMY: come la finanza globale ha trasformato il calcio

Il decreto Salva-calcio (di Marco Bellinazzo)

...

Gli allora presidenti della Federcalcio Franco Carraro e della Lega calcio Adriano Galliani si attivano così per trovare una soluzione e un «aiutino» statale. A Palazzo Chigi trovano le porte spalancate. Il premier Silvio Berlusconi e il ministro dell'Economia Giulio Tremonti, prendono a cuore il caso, il 24 dicembre, alla vigilia di Natale del 2002, il Governo vara un decreto legge che passerà alla storia come Decreto Salva-calcio o «spalma-ammortamenti» (in realtà è più uno spalma-svalutazioni).

Il provvedimento consente alle società di svalutare il parco calciatori con rate decennali. In sostanza, se ho strapagato un giocatore 100 miliardi di lire e di fatto ne vale 50 (per stabilire il giusto prezzo del calciatore si ricorre a una perizia giurata) posso evitare di ammortizzare il cartellino su più anni, decidendo di svalutarlo.

dott. Piero Maccioni

51

Il richiamo di informativa (adesione facoltativa a norme di legge)

Fino al 23 dicembre 2002 avrei dovuto, in base al Codice civile e ai principi contabili, **abbattere subito il valore iscrivendo in bilancio una perdita secca di 50 miliardi**, dal 24 dicembre posso decidere di **aderire** alla nuova disciplina e iscrivere un costo di 5 miliardi all'anno fino al 2013. Un bel vantaggio. Lo stesso presidente della Commissione Bilancio della Camera che converte in legge il decreto nel febbraio del 2003, definisce la norma **«un obbrobrio politico e contabile»**, e si affretta a spiegare che *«il parere della Commissione è positivo perché non ci sono effetti sui conti pubblici e, anzi, magari qualche società va in utile e paga le tasse»*, l'unica condizione è che l'opzione per la svalutazione si faccia all'interno del bilancio 2003.

dott. Piero Maccioni

52

Il richiamo di informativa (adesione facoltativa a norme di legge)

Relazione della società di revisione sul bilancio consolidato ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58

Bilancio consolidato del Gruppo AS. Roma chiuso al 30 giugno 2003

Differimento a futuri esercizi delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive dei calciatori

Come descritto nella nota integrativa al bilancio consolidato, la società AS Roma SpA ha differito a futuri esercizi l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive dei calciatori professionisti, determinato originariamente in circa 134 milioni di euro sulla base di un'apposita perizia giurata. Tale trattamento contabile è **consentito** dall'articolo 18 bis della legge 23 marzo 1981 n°91, introdotto con la legge di conversione del D.Lgs. 282/2002 **in alternativa all'imputazione dell'intero onere al conto economico**, come previsto dalle norme sul bilancio d'esercizio contenute nel Codice Civile e nei principi contabili di riferimento.

Quest'ultimo trattamento contabile avrebbe comportato sul bilancio consolidato **un aumento della perdita dell'esercizio e una riduzione del patrimonio netto** al 30 giugno 2003 di circa **120 milioni di euro**.

dott. Piero Maccioni

53

Il richiamo di informativa (adesioni facoltative a norme di legge)

L'applicazione della legge speciale, sopra citata, ha pertanto **consentito la ripartizione delle perdite in dieci esercizi**.

Il trattamento contabile seguito è in linea con quanto stabilito dalla **Legge Nazionale Professionisti** che in data 29 settembre 2003 ha trasmesso un documento interpretativo sulla normativa in questione. Tale trattamento contabile peraltro **differisce** da quanto stabilito dall'**OIC** (Organismo Italiano Contabilità), che in data 30 maggio 2003 ha emesso un proprio documento interpretativo al riguardo.

Rileviamo inoltre - per completezza di informativa - che la **Commissione Europea** avrebbe avanzato **ipotesi di violazione** dei regolamenti dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato e, in seguito a tale affermazione, sarebbe stata aperta un'indagine dalla Commissione stessa. Alla data della presente non sussistono tuttavia elementi di giudizio, circa gli esiti dell'indagine in questione.

L'assorbimento di tali costi capitalizzati negli esercizi futuri dipenderà dall'effettivo realizzarsi delle attese reddituali e finanziarie del Gruppo.

dott. Piero Maccioni

54

"Altri aspetti" e le informazioni comparative

Vi sono dei casi in cui il revisore considera necessario comunicare un **aspetto** diverso da quelli normalmente presentati o oggetto di informativa nel bilancio che, in base al suo giudizio professionale, è considerato **rilevante**.

L'ISA Italia **710** ("dati corrispondenti") prevede un **apposito paragrafo** della relazione di revisione dal titolo "Altri aspetti", successivo al paragrafo del giudizio e agli eventuali richiami d'informativa. Il contenuto di questo paragrafo riflette il fatto che non è richiesto che tali altri aspetti siano presentati e oggetto di informativa nel bilancio.

Il paragrafo **non può comprendere** le informazioni che leggi, regolamenti o altri principi professionali (es.: i principi etici sulla riservatezza delle informazioni), vietano al revisore di fornire.

Tale paragrafo **non può neppure comprendere informazioni** che è previsto debbano essere fornite in bilancio dalla direzione della società.

"Altri aspetti" e le informazioni comparative

Esempi

- La società è soggetta alla **direzione e coordinamento** della società ALFA. In calce alla nota integrativa sono riportati i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato dalla società ALFA. **Il nostro esame non è esteso** a tali dati.
- La società detiene **significative partecipazioni di controllo** e, come richiesto dalla norme di Legge, predispone il **bilancio consolidato** di gruppo che sarà da noi esaminato con una relazione emessa in data successiva.
- Il bilancio dell'esercizio precedente è stato esaminato da **altro revisore** che ha emesso la propria relazione in data **gg/mm/aaaa**, consistente in un **giudizio con modifiche**, con un rilievo relativo a ...

Il paragrafo "Altri aspetti" e le informazioni comparative

La relazione di revisore, diversamente rispetto al passato, **non contiene alcun riferimento agli importi ed alle informazioni dell'esercizio precedente**, in quanto il giudizio del revisore si riferisce al bilancio del periodo amministrativo in esame nel suo complesso, inclusivo dei dati corrispondenti.

Tale **regola non si applica** quando il bilancio dell'esercizio precedente è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un **altro professionista**. In tal caso la relazione di revisione **deve includere** un paragrafo di altri aspetti che dichiara che il bilancio dell'esercizio precedente è stato sottoposto a revisione contabile da parte di altro revisore, che riporti la tipologia di giudizio espressa e che indichi, nei casi in cui sia stato espresso un giudizio con modifica, le relative motivazioni.

dott. Piero Maccioni

57

Il ruolo del professionista

La società oggetto di revisione applica una legge di rivalutazione monetaria → **tale circostanza** può essere oggetto di un **richiamo di informativa**, per evidenziare appunto un fatto di per sé in accordo con la normativa di riferimento per la redazione del bilancio, ma di carattere inusuale e degno di enfasi.

Già la scelta se richiamare o meno la circostanza nella relazione di revisione con un paragrafo d'enfasi, costituisce oggetto di una **valutazione soggettiva del professionista**. Ma questa circostanza può avere differenti gradi di rilevanza sulla base delle informazioni di contorno. Si pensi, ad esempio, al caso in cui, proprio nell'esercizio in cui la società si avvale della possibilità di rivalutare i beni di impresa, si assiste ad una **perdita di esercizio dovuta ad un evento eccezionale**, che erode significativamente il patrimonio netto, pur non compromettendo la capacità della società di continuare ad operare in continuità aziendale. La circostanza della rivalutazione monetaria potrebbe divenire, sulla base della valutazione del revisore, **maggiormente meritevole di un richiamo di informativa**, proprio perché in assenza della stessa la società avrebbe subito una **riduzione significativa del proprio patrimonio netto**.

dott. Piero Maccioni

58

Il ruolo del professionista #2

Ciò vale naturalmente nelle circostanze in cui il revisore abbia ottenuto sufficienti ed appropriati elementi probativi relativamente alla conformità degli effetti della rivalutazione delle immobilizzazioni rispetto alle norme di riferimento per la redazione del bilancio, anche se ciò non è scontato.

Si pensi ad esempio ai casi in cui, **in presenza di perdite**, la società decide di avvalersi dell'istituto della **rivalutazione monetaria per ripristinare il valore del patrimonio netto nei limiti legali**.

Tuttavia, il valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali oggetto di rivalutazione, sottoposto ad *impairment* secondo le regole del principio contabile **OIC 9**, indica un **importo inferiore** rispetto al valore rivalutato, che pertanto richiederebbe di essere adeguato al valore recuperabile.

In tali circostanze, **il problema per il professionista non sarà tanto la scelta se riportare o meno un richiamo di informativa sulla rivalutazione operata ai sensi di legge, quanto piuttosto valutare la portata dei rilievi in merito alla corretta applicazione dei principi contabili in tema di valutazione delle immobilizzazioni**.

Fonti utilizzate per la realizzazione delle slides:

- **ISA Italia 700 - 705 - 706 - 710**
<http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=48f8d800-d9db-423a-a05e-4350c8e69e26>
- **«ISA Italia: con la nuova relazione di revisione più chiari i giudizi sul bilancio»**, Norme e tributi - Il Sole 24 Ore, gennaio 2016
- **«Relazione di revisione. Le novità al giudizio sul bilancio introdotte dagli ISA Italia»**, Quaderno n°61, SAF - ODCEC Milano (D. Bernardi, G. Insaudo, L. Magnano San Lio, C. Mariani) settembre 2015